

*Giuseppe Carlo Sanna*

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE

Via Stanis Manca, 5-07100 Sassari

Tel. 079296180; fax 1782283697

Email: gcsanna.studio@gmail.com

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO  
DELL' UNIONE DEI COMUNI DEL COROS**

\* \* \*

- **Vista** la proposta di deliberazione di Giunta dell'Unione, avente per oggetto *“Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del D. Lgs. 118 el 23.06.2011 e ss.mm.ii. e del paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto - Quantificazione del fondo pluriennale vincolato al 31.12.2019 e relativa variazione n.10 al Bilancio 2020-2022 e per esigibilità al Bilancio 2019-2021”*, con la quale viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'art. 228, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000;
- **Richiamate** le seguenti disposizioni normative:
  - Il D. Lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, gli artt. 189 e 190, che definiscono i residui attivi e passivi, nonché l'art. 228, comma 3, ove dispone: *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*;
  - Il D. Lgs. n. 118/2011, come risultante dalle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 126/2014 ed, in particolare l'art. 3, comma 4, ove dispone: *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. (...) Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in*

cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui”.

- Il punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 - “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, ove dispone: “Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.”;
- Considerato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2019 il Servizio ragioneria ha condotto, in collaborazione con i diversi settori e unità di staff, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori alla normativa così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2019 e dagli esercizi precedenti;
- che da tale verifica non è emersa l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2019;
- Visti i prospetti predisposti dall'Ufficio Ragioneria – allegati alla proposta di deliberazione medesima – relativi alle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio 2019, che indicano:
  - prospetto di riaccertamento dei residui attivi da conservare a bilancio, per ciascun capitolo di entrata, per il complessivo importo di € 1.011.144,57;
  - prospetto di riaccertamento dei residui passivi da conservare a bilancio, per ciascun capitolo di spesa, per il complessivo importo di € 1.113.979,81;

- Dato atto che, con la deliberazione in esame, viene determinato in via definitiva il Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2019, per effetto delle prenotazioni effettuate in corso d'esercizio e delle reimputazioni, in € 400.132,54 (€ 28.695,06 parte corrente e € 371.437,48 parte capitale) per la parte entrata;
- Che non si rende necessario variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2020/2022;
- Preso atto che il Responsabile dei Servizi Finanziari ha attestato la regolarità tecnica e contabile della deliberazione sopra citata, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e verificato, il sottoscritto Revisore dei Conti.

### E S P R I M E

PARERE FAVOREVOLE, per quanto di competenza, ai sensi ai sensi del sopra richiamato punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 - "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", sulla proposta di deliberazione di Giunta dell'Unione, con la quale viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'art. 228, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000 ed alla relativa variazione del bilancio.

Sassari, lì 15/04/2020

**IL REVISORE DEI CONTI**  
Dott. Giuseppe Carlo SANNA

